ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e i dipendenti degli studi professionali

L'adeguata verifica del cliente ordinaria, semplificata e rafforzata, il fascicolo del cliente e l'obbligo di conservazione e i limiti all'utilizzo del contante

Giuseppe Mancini
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

11 Novembre 2021, WEBINAR – diretta su piattaforma Teams

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Gli Argomenti

- Adeguata verifica del cliente: contenuto, tempi e modalità operative
- Adeguata verifica semplificata e rafforzata
- Identificazione del cliente non fisicamente presente
- L'obbligo di conservazione e il fascicolo del cliente
- Limiti all'utilizzo del denaro contante
- Come riconoscere attività potenzialmente a rischio di riciclaggio e le indicazioni di anomalia

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'Adeguata Verifica della clientela

Valutazione del rischio

Identificare e verificare l'identità del cliente e dell'esecutore

Identificare e verificare l'identità del titolare effettivo

Acquisire informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale richiesta

Tenere aggiornati i dati del cliente e conservarli ed effettuare un controllo della sua operatività in base al rischio

Adeguata verifica

Conservazione

Segnalazione delle operazioni sospette

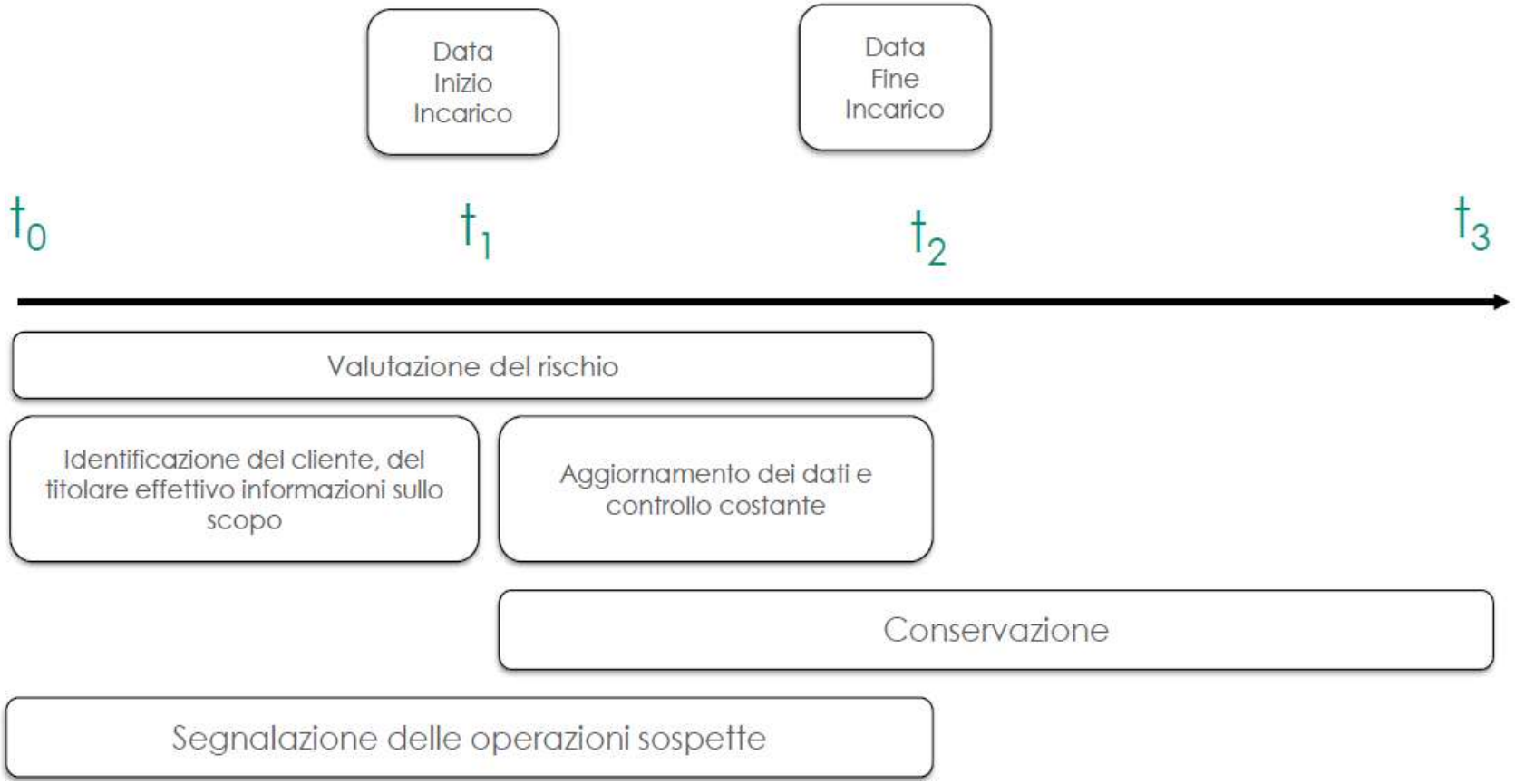
Data
Inizio
Incarico
Data
Fine
Incarico
t_0
t_1
t_2
t_3
Valutazione del rischio
Identificazione del cliente, del titolare effettivo informazioni sullo scopo
Aggiornamento dei dati e controllo costante
Conservazione
Segnalazione delle operazioni sospette

DL 76/2020

NOVITA'

Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni) entrato in vigore il 17 luglio 2020 il quale ha disposto:

- *la modifica dell'art,1, comma 2, lettera n) - definizione di «dati identificativi»*
- *la modifica dell'art. 18, comma 1, lettera a) - contenuto dell'adeguata verifica*
- *la modifica dell'art. 19, comma 1, lettere a) e b) – adeguata verifica a distanza*

L'adeguata verifica del cliente

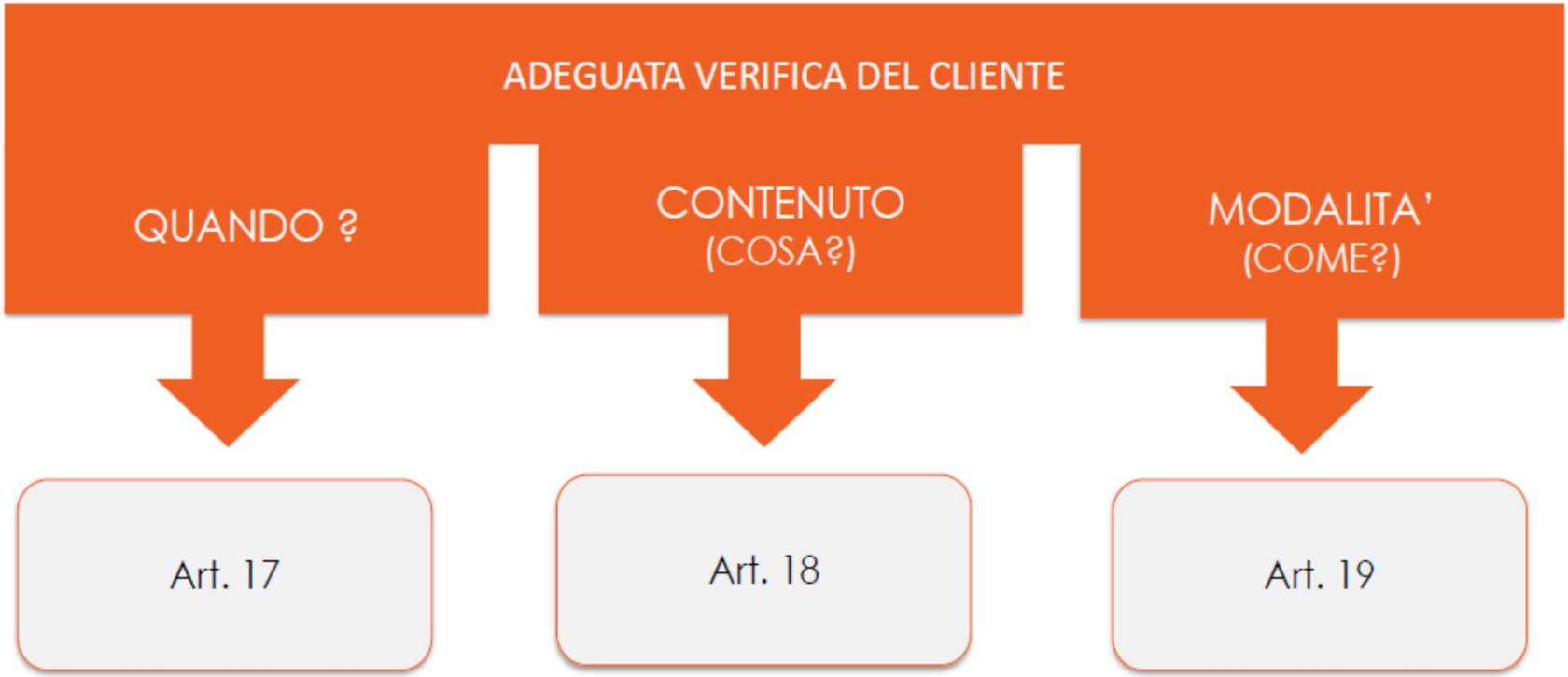

L'adeguata verifica del cliente

QUANDO

LE PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 17 co.1 del novellato D.Lgs 231/2007, i soggetti obbligati, tra i quali i professionisti, devono osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

- In occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento di un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile). Ossia ogni prestazione professionale va a determinare l'obbligo di adeguata verifica <u>a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 15.000.</u>

L'adeguata verifica del cliente

- In occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad Euro 15.000 indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate.
- In ogni caso, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.
- Quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o limite.

L'adeguata verifica del cliente

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela NON si adempiono:

attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art.2, co. 1 della Legge 11.01.1979, n.12

Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: si ritiene applicabile per analogia l'esonero previsto dall'art. 17, co. 7, per le attività di redazione e trasmissione di dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non è richiesto alcun adempimento.

L'adeguata verifica del cliente

COSA

L'adeguata verifica è l'insieme di quelle attività volte all'acquisizione delle informazioni sulla clientela ed alla creazione di un profilo di rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In altre parole, l'adeguata verifica è l'attività attraverso la quale acquisiamo quelle informazioni sul cliente/operazione/prestazione che inseriremo nel modello di valutazione del rischio creato per il nostro Studio al fine di determinare la probabilità che un nostro cliente possa, alla nostra insaputa, compiere un'attività di riciclaggio o FDT

L'adeguata verifica del cliente

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Con la IV Direttiva si pone al centro dell'intero sistema antiriciclaggio l'approccio basato sul rischio (*risk based approach*).

Gli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica dovranno essere assolti commisurandoli al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, di operazione o prestazione professionale di cui trattasi.

In altre parole, l'approccio basato sul rischio prevede che l'intensità e l'estensione degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica siano assolti e modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. In modo tale da poter selezionare a monte le situazioni meritevoli di maggiore attenzione.

L'adeguata verifica del cliente

Il Modello di valutazione

Il rischio che, con riferimento ad un cliente o ad una operazione/prestazione, una determinata circostanza possa risolversi in una condotta di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (indipendentemente dall'effettivo verificarsi) verrà determinato dal professionista elaborando ed adottando una procedura che gli consenta di addivenire all'impostazione di un valido modello di valutazione del rischio.

Modello di valutazione del rischio:

- Linee guida per l'adeguata verifica (vers.07/2011);
- Manuale delle procedure per gli Studi professionali (vers.12/2015);
- Regole Tecniche CNDCEC del 23 gennaio 2019

Le prime due procedure dovranno essere **sostituite** con l'adozione di una procedura che sia coerente con le indicazioni fornite, a tal proposito, dal CNDCEC nelle Regole Tecniche.

L'adeguata verifica del cliente

COSA

Adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica (art.18 D.Lgs 231/2007):

- Identificazione e verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore;
- Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo;
- Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e natura dell'operazione/prestazione professionale richiesta;
- Controllo costante

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO TENERE DISTINTI I DUE MOMENTI DI

IDENTIFICAZIONE

VERIFICA DELL'IDENTITA'

L'adeguata verifica del cliente

La Regola generale

Momento dell'identificazione (Art. 18 co.2 D.Lgs 231/2007)

L'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore devono essere attuate **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico, dell'esecuzione della prestazione professionale o prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale**.

DEROGHE

A) ATTIVITA' DI DIFESA

Fermo restando l'obbligo di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui **esaminano la posizione giuridica** del cliente o **espletano compiti di difesa**, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente/titolare effettivo/esecutore fino al momento del conferimento dell'incarico.

B) SITUAZIONE A BASSO RISCHIO

In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio viene introdotta la possibilità di posticipare le operazioni di verifica dell'identità in un secondo momento.

I soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi e dei dati relativi alla tipologia dell'operazione e all'importo dell'operazione provvedendo a concludere la procedura di verifica dell'identità entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

L'adeguata verifica del cliente

Collaborazione attiva del cliente ed astensione

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Quando al destinatario della normativa AR non gli è consentito l'identificazione del cliente o le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo o meglio che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, DOVRA' ASTENERSI DALL'INSTAURARE, ESEGUIRE OVVERO PROSEGUIRE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

Inoltre, resta salvo l'obbligo di valutare se vi sono gli estremi per operare addirittura una SOS.

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

	Prestazioni professionali	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
1	Collegio sindacale	Acquisire e conservare copia del verbale di nomina.
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	
5	Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (art. 182 l.f.), giudiziarie e amministrative.	Il professionista incaricato acquisisce e conserva una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria.
6	Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.)	
7	Attività degli amministratori giudiziari ex art. 2 d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14	
8	Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie	
9	Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale(art. 225 c.p.p.)	
10	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.)	
11	Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80	
12	Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.)	
13	Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.)	
14	Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

	Prestazioni professionali	Regola di condotta ai fini dell'adeguata verifica
15	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza	Il professionista acquisisce e conserva una copia dell'incarico professionale.
16	Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	
17	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web	
18	Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati	
19	Direzione e/o coordinamento editoriale di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati	
20	Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.	
21	Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	
22	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Il professionista acquisisce una copia della delibera di nomina, da conservare nel fascicolo.
23	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Esonero previsto dall'art. 17, co. 7 per le dichiarazioni fiscali
24	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione della copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente.

Le prestazioni professionali a rischio non significativo

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

ATTENZIONE

La rilevazione di un rischio «NON SIGNIFICATIVO» si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, **DOVRA' COMUNQUE ESSERE SVOLTO** dal soggetto obbligato.

Non è necessario compilare la scheda di valutazione del rischio

Il professionista si discosta dalle regole di condotta esposte nella Tabella 1 delle Regole Tecniche per adottare le misure di adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello «non significativo»

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Identificazione del cliente

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente **del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico**, nonché sulla base di documenti, dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.

Le attuali disposizioni sanciscono l'obbligo di **identificare anche l'esecutore** ossia il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

L'adeguata verifica del cliente

I **documenti equipollenti**, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del dpr 445/2000, sono:

- il passaporto
- la patente nautica
- il libretto di pensione
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- il porto d'armi
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da un'amministrazione dello Stato"

L'adeguata verifica del cliente

IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA FISICA

L'identificazione del cliente (esecutore) e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori.

L'identificazione del titolare effettivo, per la quale non è necessaria la sua presenza, è effettuata contestualmente a quella del cliente (esecutore).

IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA GIURIDICA

Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza del potere di rappresentanza e acquisire le informazioni per verificare l'identità dei rappresentanti delegati alla firma.

L'adeguata verifica del cliente

DL 76/2020

Il DL 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) è intervenuto sulla definizione di «documenti identificativi» contenuta nell'art. 1 co.2 del D.Lgs231/2007 eliminando le parole estremi del documento di identificazione.

PERSONA FISICA

(se agisce per conto proprio)

Del cliente

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- ~~**estremi**~~ e fotocopia del documento
- codice fiscale

La dichiarazione AR è firmata dal **cliente**

L'adeguata verifica del cliente

PERSONA FISICA
(se agisce per conto altrui)

Del cliente

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- ~~estremi~~ e fotocopia del documento
- codice fiscale

Del titolare effettivo

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- estremi **e fotocopia** del documento
- codice fiscale

La dichiarazione AR è firmata dal **cliente**

L'adeguata verifica del cliente

PERSONA GIURIDICA

Del cliente

- Denominazione/ragione
- Sede legale
- Partita IVA / codice fiscale
- Fotocopia visura camerale

Dell'esecutore

- nome e cognome
- luogo e data di nascita
- residenza
- domicilio (se diverso dalla residenza)
- ~~**estremi**~~ e fotocopia del documento
- codice fiscale
- **Documentazione potere di rappresentanza**

La dichiarazione AR è firmata dall'**esecutore**

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Verifica dell'identità

DL 76/2020

SOLO In caso di dubbi, incertezze o incongruenze sui dati identificativi contenute nei documenti o sulle informazioni acquisite, il professionista dovrà procedere:

Verifica dell'Identità

Richiede il riscontro della veridicità dei dati contenuti nei documenti e delle info acquisite

Consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o attraverso la consultazione di altre fonti attendibili ed indipendenti.

http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti

L'adeguata verifica del cliente

Fonti affidabili ed indipendenti

a) Documenti identità in corso di validità (diversi da quello utilizzato per l'identificazione)
b) Atti pubblici e scritture private autenticate
c) La dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana
d) Archivi camerali, albi ed elenchi
e) Informazioni provenienti da organismi ed autorità pubbliche

i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva;

Nelle ipotesi in cui sia possibile identificare il titolare effettivo tramite la consultazione di pubblici registri, quest'ultima non può ritenersi – da sola - una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo, in quanto si tratta di uno strumento previsto a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Identificazione del titolare effettivo

L'identificazione consiste nell'acquisire i dati identificativi forniti dallo stesso cliente.

Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore.

Gli adempimenti amministrativi possono essere assolti anche dai collaboratori/dipendenti di Studio.

Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

SI evidenzia che il soggetto obbligato non è tenuto ad acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo.

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Acquisizione delle informazioni sulla scopo e natura

L'obbligo di acquisire informazioni sullo **scopo e sulla natura** della prestazione professionale, sancito dal comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs 231/2007, dev'essere espletato attraverso l'acquisizione di:

- Informazioni sull'instaurazione del rapporto;
- Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e l'esecutore;
- Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo;
- Informazioni sull'attività lavorativa.

In caso di rischio elevato:

- Situazione economico – patrimoniale
- Origine dei fondi

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Controllo costante

ANALISI DELLE TRANSAZIONI

AGGIORNAMENTO FASCICOLO DEL CLIENTE

CONTROLLO COSTANTE (art. 19 co. 1 lett.d)

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Il professionista dopo lo screening iniziale deve continuare a monitorare la clientela nel corso di tutto il rapporto professionale.

L'adeguata verifica del cliente

MODALITA'

Controllo costante

Linee Giuda CNDCEC 23 maggio 2019

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi[40]
poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

L'adeguata verifica del cliente

L'adeguata verifica negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale e comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo. La dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile. Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.

L'adeguata verifica del cliente

L'adeguata verifica negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.

In alternativa all'operatività sopra indicata resta ferma, in relazione alla organizzazione adottata da ciascuno studio professionale, la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti.

L'adeguata verifica del cliente

Attività suggerite dal CNDCEC al fine di definire una procedura relativa alle operazioni inerenti al controllo costante della clientela:

- effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, nel caso di prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
- istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati (ad esempio annotando il termine per il rinnovo delle cariche sociali, eventuali termini connessi a contratti od atti, altri elementi ritenuti utili dal professionista);

L'adeguata verifica del cliente

- prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità;
- istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Sulla base dei risultati del controllo costante, il professionista potrà decidere se mantenere inalterato o modificare: la frequenza e intensità del controllo costante, il profilo di rischio, le modalità di espletamento dell'adeguata verifica, l'aggiornamento del fascicolo del cliente, la convocazione del cliente, l'opportunità di effettuare una SOS, la riduzione/aumento delle risorse/tempi impiegate per gli adempimenti antiriciclaggio.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'Adeguata Verifica Semplificata e Rafforzata

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Dal 04.07.2017

E' stato rafforzato l'obbligo di adeguata verifica semplificata come conseguenza dell'allargamento delle casistiche in cui sarà possibile provvedere all'adeguata verifica semplificata.

Le modalità semplificate sarà possibile applicarle in presenza di un basso rischio ossia:

a) Ipotesi di rischio effettivo «poco significativo»;
b) Nei casi di rischio effettivo «NON SIGNIFICATIVO», con riferimento a prestazioni professionali differenti da quelle indicate nella Tabella 1.

Per la valutazione del rischio è la norma stessa (art. 23) che fornisce un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un basso profilo di rischio.

Operativamente, in presenza delle condizioni, l'adeguata verifica semplificata non esimerà il professionista dall'effettuare l'adeguata verifica o l'analisi del rischio o l'individuazione del titolare effettivo o l'acquisizione delle informazioni sullo scopo e natura della prestazione ma inciderà soltanto sul profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti previsti per le verifiche ordinarie.

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

QUANDO - clienti

Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato;

Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;

i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 del decreto stesso;

Soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi d.lgs. 1 settembre 1993 n.385, d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209;

QUANDO - prestazioni

Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria
Consulenza contrattuale
Custodia e conservazione di beni e aziende
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

MISURE

nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante **acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007;

nel controllo costante, con cadenza maggiormente **dilazionata nel tempo, ad es. triennale** per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Per i soggetti di cui al punto n. 3) devono comunque essere acquisite le **informazioni sullo scopo** e natura della prestazione professionale mediante acquisizione **della dichiarazione del cliente ai sensi dell'art. 22** del d.lgs. 231/2007.

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

ALTO RISCHIO

In presenza di un indice o di una circostanza di rischio considerata elevata dalla norma (art. 24), l'adeguata verifica dovrà essere posta in essere con modalità rafforzate.

Oltre agli indici esemplificativi, le nuove disposizioni individuano anche una serie di ipotesi di presunzione di elevata rischiosità rispetto alle quali è sempre richiesta ai soggetti obbligati l'applicazione di misure rafforzate.

Si tratta, in particolare, di rapporti con clienti residenti in **Paesi terzi** ad alto rischio di riciclaggio, oppure di rapporti/prestazioni professionali/operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **PEP** ossia: *«Le persone fisiche che occupano o hanno occupato o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami»*.

Operativamente le misure rafforzate richiedono di acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi alla base delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o delle prestazioni professionali

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

SUGGERIMENTI OPERATIVI

- **PRESTARE ATTENZIONE (RISCONTRO DOCUMENTALE):**
  - *Identificazione titolare effettivo;*
  - *Identità false;*
  - *Società comodo o fittizie;*
  - *Interposizione di terzi;*
  - *Clienti occasionali*
- **ADOTTARE MISURE SUPPLEMENTARI PER LA VERIFICA DI DOCUMENTI**
- **VERIFICARE LE LISTE DEI SOGGETTI ATTIVI NEL FDT**
- **VERIFICARE SOTTOPOSIZIONE DEL CLIENTE/SOGGETTO NOTARIAMENTE COLLEGATO A PROCEDIMENTI PENALI/INDAGINI**
- **CONSULTARE I SOCIAL MEDIA**

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

INFO AGGIUNTIVE

- Siti Internet ufficiali del Paese di provenienza;
- Data base di natura commerciale
- Fonti attendibili e indipendenti

Visure Cerved – Telemaco per visure Registro Imprese ecc

OPERATIVITA'

- ACQUISIRE ALMENO 2 DOCUMENTI RICONOSCIMENTO;
- VERIFICARE IL RILASCIO DI UN DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE;
- RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN DOCUMENTO CHE ATTESTI L'ESISTENZA IN CAPO AL CLIENTE DI UN RAPPORTO BANCARIO/ASSICURATIVO PRESSO UN DESTINATARIO DELLA NORMATIVA AR.
- CONSULTARE BANCHE DATI LIBERAMENTE ACCESSIBILI (WEB/SOCIAL MEDIA)
- MAGGIOR FREQUENZA DEL CONTROLLO
- INFORMAZIONI SULLA PROVENIENZA DEI FONDI

L'adeguata verifica semplificata e rafforzata

ADEGUATA VERIFICA IN CAPO AI MEMBRI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEL REVISORE

ADEMPIMENTI	Adeguata verifica	Conservazione dati	SOS	Comunicazione violazione uso contanti
Componenti collegi sindacali e organi di controllo **SENZA** REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	Acquisizione del verbale di nomina	Conservazione del verbale.	SI	SI
Componenti collegi sindacali e organi di controllo **CON** REVISIONE LEGALE (di soggetti NON destinatari degli obblighi antiriciclaggio)	SI	SI	SI	SI

I membri del collegio sindacale nelle società destinatarie della normativa AR, fermo restando gli obblighi di vigilanza sull'osservanza del D.Lgs 231/2007, **SONO ESONERATI** dagli obblighi di adeguata verifica, conservazione e SOS.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'identificazione del cliente non fisicamente presente

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

DL 76/2020

Le modifiche introdotte dal DL 76/2020 (c.d. «Decreto Semplificazioni») hanno modificato il contenuto dell'adeguata verifica (art.18) ma non le modalità di assolvimento della stessa (art.19).

Questo significherebbe, anche in virtù delle indicazioni contenute nella relazione Illustrativa, che la novità dell'eliminazione della necessità di acquisire il documento di riconoscimento, riguardi **solo l'adeguata verifica a distanza**.

NB. Ove l'identificazione avvenga, invece, con la presenza fisica del cliente, sembrerebbe sia ancora necessario recuperare copia del documento di riconoscimento.

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

L'identificazione può essere assolta **senza la presenza fisica del cliente** (art.19 co.1 lett a) D.Lgs 231/2007) quando:

- i dati del cliente risultano da atti pubblici o scritture private autenticate;
- il cliente è in possesso di un'identità digitale **con livello di garanzia almeno significativo – NOVITA' DL 76/2020**;
- i dati del cliente risultano da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana;
- il cliente è stato già identificato da soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio purché le informazioni siano aggiornate ed adeguate rispetto al profilo di rischio del cliente;
- **I clienti, previa identificazione elettronica, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione (modalità che interessa gli operatori del settore bancario/creditizio) – NOVITA' DL 76/2020**
- i dati del cliente sono stati acquisiti attraverso forme e modalità individuate dall'autorità di vigilanza di settore.

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

CHI PUO' TRASMETTERE I DATI AL PROFESSIONISTA?

1. Intermediari bancari e finanziari con sede in Italia, Paesi UE o in Paesi terzi con obblighi equivalenti;
2. Agenti in attività finanziaria;
3. I professionisti destinatari della normativa

A CHI PUO' TRASMETTERE L'ATTESTAZIONE IL PROFESSIONISTA?

1. Ad altri professionisti

QUALI DATI DEVONO ESSERE TRASMESSI?

1. I dati del cliente ed esecutore;
2. I dati del titolare effettivo;
3. Le informazioni sullo scopo e natura della prestazione/operazione

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

CONDIZIONI DA RISPETTARE

- L'attestazione deve provenire da soggetto normativamente autorizzato;
- L'attestante deve aver provveduto direttamente ad adempiervi nell'ambito di un rapporto ancora in corso con il cliente;
- L'attestazione dev'essere univocamente riconducibile al terzo attestante e dev'essere trasmessa da questo al professionista che se ne avvale;
- Nell'attestazione si deve confermare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica effettuata nonché la coincidenza tra il cliente verificato e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce;
- Le copie dei documenti acquisiti dal terzo in sede di adeguata verifica sono trasmesse, senza ritardo, dal terzo medesimo ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

RESPONSABILITA'

La responsabilità dell'obbligo di adeguata verifica resta in capo al professionista che si avvale dell'attestazione, pertanto, è necessario che il professionista prima di utilizzare l'attestazione provveda a verificare che:

1. gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dal terzo siano idonei e sufficienti a permettere di assolvere all'obbligo di adeguata verifica;
2. Verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità della documentazione ricevuta;
3. Verificano che i dati e le informazioni ricevute siano aggiornate e conformi al profilo di rischio associato al cliente.

In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere direttamente agli obblighi connessi con l'adeguata verifica.

L'identificazione del cliente non presente fisicamente

Il ricorso a terzi è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

a) operazioni caratterizzate dalla presenza di un solo cliente assistito da più professionisti;
b) operazioni caratterizzate dalla presenza di più clienti assistiti da più professionisti;
c) operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio dove ha sede lo studio del professionista, mentre è noto (anche per la dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
(artt. 31, 32, 34)

Dal 4 luglio 2017:

- non esiste più l'obbligo di tenuta del Registro Antiriciclaggio, sia esso cartaceo che in forma di archivio unico informatico e, conseguentemente, vengono meno gli obblighi di registrazione e le relative sanzioni di omessa, tardiva o incompleta registrazione o, comunque, per omessa o irregolare istituzione del registro;
- l'articolo 69 del decreto 90/2017 introduce il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del «*favor rei*».

Nessuno potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della novella non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole.

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
(artt. 31, 32, 34)

Viene rafforzato l'obbligo di conservazione che ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni "*utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Uif o da altra Autorità competente*".

Cosa è necessario conservare ?

I destinatari della normativa sono **obbligati a conservare**:

- Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'assolvimento degli adempimenti connessi all'obbligo di adeguata verifica;
- Originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni

TIMING – i dati e i documenti devono essere conservati per **10 anni** dalla cessazione dell'incarico

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE (artt. 31, 32, 34)

I documenti da conservare devono consentire quantomeno di ricostruire univocamente le seguenti informazioni:

Per le prestazioni professionali

1. Data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
2. Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e **dell'esecutore**;
3. Informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;

Per le operazioni

1. Data, importo e causale dell'operazione;
2. Mezzi di pagamento utilizzati.

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Il legislatore non ha stabilito i supporti obbligatori pertanto la conservazione potrà essere digitale o cartacea.

ATTENZIONE Con riferimento alle modalità di conservazione, gli elementi richiesti dalla norma (come vedremo) sembrano ricondurre a un sistema di conservazione elettronico, anche se SI RIBADISCE la conservazione cartacea sembra ancora ammissibile.

FASCICOLO CARTACEO

FASCICOLO INFORMATICO

- **Modello Interno**
- **Modello Esterno**

Negli STUDI ASSOCIATI e nelle STP

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
(artt. 31, 32, 34)

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti devono essere conservati in modo da:

- Garantire il rispetto della normativa sulla Privacy;
- Prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- Garantire la ricostruzione dell'operatività e dell'attività del cliente;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad alimentare la conservazione;
- Garantire l'individuazione dei soggetti autorizzati/incaricati ad accedere alle informazioni;

Qualunque sia il sistema di conservazione adottato, occorre individuare uno o più responsabili della conservazione

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
(artt. 31, 32, 34)

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

I dati, le informazioni e i documenti devono essere conservati in modo da:

- Assicurare l'accessibilità **completa** e **tempestiva** ai dati e alle informazioni da parte delle Autorità;
- Garantire l'**integrità** dei dati e delle informazioni e la non **alterabilità** dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;

Nell'ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, I professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici già istituiti alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste nel d.lgs 90/2017, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto ed elidendo i dati non più obbligatori.

- Garantire la **trasparenza**, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della **storicità** dei medesimi.

Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.

L'obbligo di conservazione, il fascicolo del cliente e i documenti da conservare

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
(artt. 31, 32, 34)

Violazione	Sanzione base	Sanzione per violazioni gravi ripetute sistematiche o plurime	Sanzioni per violazioni meno gravi	Importo massimo della sanzione
Adeguata verifica	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/3	50.000
Astensione	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000		50.000
Conservazione dati	Euro 2.000	Da 2.500 a 50.000 e pubblicazione decreto sanzionatorio	Riduzione della sanzione base da 1/3 a 2/3	50.000
SOS	Euro 3.000	Da 30.000 a 300.000e pubblicazione decreto sanzionatorio		300.000

Il fascicolo del cliente

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

La documentazione acquisita nel corso sia di adeguata verifica che successivamente potrà confluire in un fascicolo cliente appositamente istituito dal professionista al momento del conferimento dell'incarico professionale o dello svolgimento dell'operazione.

Il fascicolo deve essere aggiornato in occasione del conferimento di nuovi incarichi, dello svolgimento di nuove operazioni e in adempimento dell'obbligo di monitoraggio costante.

Il fascicolo del cliente

LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

Il cliente è obbligato a fornire al destinatario e per iscritto tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere a questo di adempiere all'obbligo di adeguata verifica.

Si rammenta che, dal 4 luglio 2017, le imprese dotate di personalità giuridica, devono di acquisire e conservare (per almeno 5 anni) informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.
Esecutori di tale adempimento sono gli amministratori che devono acquisire tali informazioni dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario al registro imprese nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora, nonostante i dati acquisiti, "*permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci*".

Il fascicolo del cliente

LA COLLABORAZIONE ATTIVA DEL CLIENTE

Sospensione del diritto di voto e impugnabilità della delibera

"L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 cc, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante".

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

PERIODO TRANSITORIO

Per i **vecchi clienti** (ante 4.7.2017) per i quali i fascicoli sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalla normativa previgente **non si applicano le nuove disposizioni di conservazione**.

Per i **nuovi clienti** o per le **nuove prestazioni relative ai vecchi clienti è obbligo applicare le nuove disposizioni** in tema di conservazione e formazione del fascicolo

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

IL CONTENUTO

In considerazione anche delle indicazioni fornite dal CNDCEC, è opportuno che il fascicolo del cliente contenga:

- Copia ~~o estremi~~ documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione;
- Fotocopia codice fiscale;
- Fotocopia partita Iva;
- Visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persone fisiche al fine di poter verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza;

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri).

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

IL CONTENUTO

- Verbale Cda di nomina;
- Copia mandato professionale;
- Scheda per l'adeguata verifica della clientela;
- Dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per conto proprio o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità (obbligo di collaborazione attiva);
- Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- Eventuale attestazione di terzi (verifica da parte di terzi);
- Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione e indicazione dei suoi dati;

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

IL CONTENUTO

- Eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo;

I soggetti obbligati conservano traccia:

- delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo;
- delle ragioni che hanno imposto l'individuazione del titolare effettivo con il criterio residuale

- Dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sulla natura dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale;
- Se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività;
- Documenti delle prestazioni professionali svolte;
- Scheda della valutazione del rischio;

Il fascicolo del cliente

IL FASCICOLO DEL CLIENTE

IL CONTENUTO

- Scheda per il controllo periodico sul rispetto delle limitazioni all'utilizzo del denaro contante;
- Appunti sulla ragionevolezza dell'operazione svolta dal cliente;
- Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell'operazione (esempio: copia lettera revoca del mandato oppure copia della comunicazione di rinuncia all'incarico oppure copia bilancio finale di liquidazione con ricevuta di deposito ecc);
- Eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza, difesa o rappresentanza volte a intentare o evitare un procedimento giudiziario o un contenzioso (contenzioso tributario);
- Informativa sui dati personali;
- Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

Il fascicolo del cliente

CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

DOCUMENTO RILEVANTE	ANNOTAZIONI/COMMENTI
Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente[75] in corso di validità	Documento del cliente persona fisica e, ove presente, dell'esecutore
Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero, oppure atto costitutivo o certificazione di attribuzione del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate)	Tale documentazione è necessaria al fine di verificare: - la denominazione/ragione sociale e la sede della società/ente cliente - le informazioni relative all'esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/entità - le informazioni relative alle modifiche anagrafiche o dei dati inizialmente acquisiti
Codice fiscale e (eventuale) Partita IVA	Ove non presente in altra documentazione raccolta (p.e. visura R.I., dichiarazione del Cliente, atto notarile, ecc.)

Il fascicolo del cliente

CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Incarico professionale (qualora le informazioni utili non siano già ricomprese nella dichiarazione del cliente ovvero nella scheda di adeguata verifica)	Copia o riferimenti del mandato professionale scritto o annotazione dell'accettazione dell'incarico professionale scritto o verbale, al fine di documentare la data di inizio dell'incarico professionale e le successive variazioni. Tali indicazioni potrebbero essere contenute nella Dichiarazione antiriciclaggio resa dal cliente ovvero nella Scheda di adeguata verifica
Scheda di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi) (Vd. Modello AV.3)	
Dichiarazione resa dal cliente (Vd. Modello AV.4)	- sul titolare effettivo e sulle relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo e tra cliente ed esecutore - sulla presenza di persone politicamente esposte - sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale o dell'operazione - sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o instaurare l'attività (ove rilevante)
Scheda di valutazione del rischio di riciclaggio/FDT	Un documento firmato dal professionista che attesti il livello di rischio effettivo di riciclaggio/FDT associato al cliente e alla prestazione professionale richiesta (ALLEGATO AV.1)

Il fascicolo del cliente

CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi	Copia dei documenti acquisiti in sostituzione e/o a prova dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica da parte del terzo: copia dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica, come previsto dall'art. 27, co. 3 del Decreto
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica	Estratto da banca dati che individua il cliente come PPE, articolo di giornale che riporta notizia con informazioni di carattere penale relativi al cliente, etc.
Documenti per il controllo costante ed eventuale nuova scheda del rischio riciclaggio/FDT	Al fine di documentare il controllo costante effettuato periodicamente, ovvero in occasione di modifiche soggettive del cliente od oggettive della prestazione,
	unitamente all'eventuale nuova scheda di valutazione del rischio nel caso si modifichi il livello di rischio precedentemente valutato (ALLEGATO AV.1)

Il fascicolo del cliente

CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, ecc.)	Nei casi di adeguata verifica rafforzata e ove la prestazione professionale abbia per oggetto un'operazione del cliente che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire la coerenza delle disponibilità con il profilo del cliente
Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	
Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento e copia dell'eventuale incarico professionale conferito	Ai fini del termine per la verifica dell'identità del cliente (art.18, co. 4) e dell'esonero da SOS (art. 35, co. 5)
Stampa dell'esito della ricerca del nominativo del soggetto nelle liste antiterrorismo	Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del cliente, del soggetto che agisce per conto del cliente o dell'eventuale titolare effettivo rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento[76]
Altri documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il professionista ritenga opportuno conservare	Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta

Il fascicolo del cliente

CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso e si ritenga necessario escludere un eventuale collegamento con la prestazione professionale richiesta o in corso
Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	Eventuale lettera di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione IVA, cessazione dal Registro delle Imprese, Decreto di estinzione, ecc. (ove presenti). In assenza di atti formali la fattura del professionista a saldo della prestazione, ovvero la nota pro forma, può comprovare la data di chiusura del rapporto ed estinzione dell'incarico

LA MODULISTICA, IN FORMATO WORD, UTILIZZABILE PER ASSOLVERE GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA E' ALLEGATA ALLE LINEE GUIDA PUBBLICATE LO SCORSO 23 MAGGIO DAL CNDCEC

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

I soggetti destinatari della normativa AR che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanza (MEF) per la contestazione.

La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

L'obbligo di comunicazione al MEF non obbliga la segnalazione di operazione sospetta

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento che integra l'obbligo di SOS, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE (Artt. 49)

I LIMITI

In via generale rappresentano operazioni vietate da segnalare ex art. 51 D.Lgs 231/2007:

- il trasferimento di contante o di titoli al portatore in euro o in valuta effettuato a qualsiasi titolo fra soggetti diversi e **senza ricorrere ad intermediari finanziari**, qualora il valore oggetto del trasferimento sia complessivamente pari o superiore ad Euro 2.000 (**NB dal 1° gennaio 2022 euro 1.000**);
- pagamenti effettuati mediante a/b o postali, di importo pari o superiore a Euro 1.000, qualora tali titoli siano privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità;
- pagamenti effettuati mediante a/b o postali emessi all'ordine del traente (con intestazione "a me medesimo" o "a me stesso") e che vengano girati a soggetti diversi da una banca o da Poste Italiane per l'incasso da parte del beneficiario;
- L'emissione di assegni circolari, vaglia cambiari o postali senza l'indicazione del beneficiario o della clausola non trasferibile. Solo se di importo inferiore a Euro 1.000 si può chiedere l'emissione di a/c senza la clausola «non trasferibile»;
- Dal 4 Luglio 2017 è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito nominativi. E' vietato il trasferimento di libretti di deposito al portatore ed ove esistenti vanno estinti entro il 31 Dicembre 2018.

A decorrere dal 10 giugno 2020: divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

Periodo	Limite (euro)	Riferimenti
Dal 1991 fino al 29/04/2008	12.500,00	L. 197/1991
Dal 30/04/2008 fino al 24/06/2008	5.000,00	D.L. 223/2006
Dal 25/06/2008 fino al 30/05/2010	12.500,00	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	5.000,00	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	2.500,00	D.L. 138/2011
Dal 06/12/011	1.000,00	D.L. 201/2011
Dal 01/01/2016	**3.000,00**	**Legge di Stabilità 2016**

A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite dell'utilizzo del denaro contante scende ad Euro 2.000,00. **A decorrere dal 1° gennaio 2022, la soglia scende ad Euro 1.000,00**.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

E BENE SAPERE CHE ……..

Presso uno sportello bancario si possono fare prelievi e versamenti per contanti senza nessuna limitazione purché questo non determini movimentazione finanziaria fra soggetti distinti.

MA, ATTENZIONE……..il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di euro 3.000, in particolare il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini dell'inoltro di una SOS alla Uif.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

E BENE SAPERE CHE ……..

Non è elusione della normativa, bensì prassi commerciale, l'effettuazione di una pluralità di pagamenti se la rateizzazione è connaturata alla tipologia del contratto sottostante (es: somministrazione) ovvero se risulta da un accordo scritto tra le parti stipulato prima dell'effettuazione dei pagamenti oggetto di accordo (Circolare MEF n.2 del 16 gennaio 2012).

MA, ATTENZIONE……..è facoltà dell'Autorità amministrativa preposta ai controlli quella di valutare caso per caso se il frazionamento è artificioso …….. in pratica contestano sempre.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

E BENE SAPERE CHE ……..

Con riferimento alle operazioni di compravendita di importo superiore ad Euro 3.000, il MEF ha confermato che il pagamento può essere effettuato in parte in contanti (purché per un valore complessivamente inferiore ad Euro 3.000) e in parte con strumenti di pagamento tracciabili.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Domanda

MISSIONI ALL'ESTERO
Possono essere erogate somme in contanti, oltre la soglia, ai dipendenti per l'effettuazione di missioni all'estero ?

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Risposta

NO

Secondo il MEF si configurerebbe comunque una violazione del divieto

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Domanda

PAGAMENTI FRAZIONATI
Un pagamento in contanti di una fattura di Euro 4.500, mediante rate mensili da 900 euro, è regolare oppure viola le norme sull'uso del contante, essendo considerata operazione frazionata?

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ESEMPI

Risposta

NO

IN LINEA DI PRINCIPIO NON E' AMMESSO
In quanto sarebbe contestabile il frazionamento. Tuttavia, nel caso in cui sia previsto contrattualmente un pagamento rateizzato, la violazione al divieto non si configura o almeno appare difendibile

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Domanda

CAMBIO ASSEGNI
Un assegno nominativo e non trasferibile può essere cambiato in denaro contante in banca?

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Risposta

SI

In quanto l'intervento di un intermediario abilitato quale la banca determina il venir meno del divieto all'utilizzo del denaro contante. Non esiste, inoltre, alcun limite al prelevamento per cassa in contanti dal proprio c/c: quello che è vietato è il trasferimento per contanti per importi da 3.000 euro in su tra soggetti «privati» senza l'intervento di un intermediario

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Domanda

VERSAMENTO IN CONTANTI SU CC SOCIETARIO
Un socio di una Srl effettua un versamento in contanti di importo superiore alla soglia dei 1.999,99 euro sul c/c della società, facendo indicare sulla contabile che si tratta di un finanziamento infruttifero. Il commercialista che viene a conoscenza dell'operazione, per esempio controllando l'estratto conto bancario della società, è tenuto alla segnalazione?

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Risposta

NO

Nessun adempimento e/o segnalazione sono posti in capo al commercialista, in quanto l'operazione transita su conto corrente bancario, attraverso quindi un intermediario finanziario.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Domanda

CHI VEINE PUNITO IN CASO DI VIOLAZIONE
In caso di utilizzo di contanti per importi superiori al limite di euro 2.999,99, chi viene sanzionato?

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

ALCUNI ESEMPI

Risposta

ENTRAMBE LE PARTI
La responsabilità, e quindi anche la sanzione, sono in capo sia a chi ha consegnato il contante oltre soglia sia a chi lo ha ricevuto.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

Il CNDCEC, all'interno del «Manuale delle procedure degli Studi Professionali», ha ritenuto opportuno sottolineare degli utili comportamenti da tenere al fine di assolvere nel modo migliore a tale obbligo.

Consigli pratici del CNDCEC

a) collaboratori e dipendenti devono provvedere, con cadenza periodica e nei limiti della disponibilità dei dati contabili forniti dal cliente, ad effettuare un controllo del mastrino di contabilità acceso al conto "cassa" allo scopo di individuare le operazioni relative ai movimenti finanziari pari o superiori a 3.000 euro (oggi 2.000 euro); con riferimento ai clienti in contabilità semplificata devono provvedere a verificare periodicamente che non siano state contabilizzate fatture di importo superiore alla soglia di legge recanti l'indicazione pagamenti in contanti. Sarebbe opportuno, inoltre, che tali controlli venissero eseguiti da un contabile diverso da quello che segue contabilmente il cliente.

Esempio: Nelle registrazioni contabili delle fatture di un cliente, un collaboratore/dipendente, nota su una fattura di importo superiore ad Euro 3.000 la dicitura "pagata per contanti". L'operazione è da indicare al professionista che deve provvedere a segnalare l'operazione al MEF ai sensi del disposto dell'art.51.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

b) Al momento del conferimento dell'incarico il cliente dev'essere informato per iscritto dei divieti esistenti;

c) I collaboratori / dipendenti di Studio, durante lo svolgimento dei loro compiti e sempre in via preventiva, devono comunicare al cliente i divieti imposti dalla norma anche a mezzo e-mail periodiche che potranno essere standardizzate;

d) I collaboratori / dipendenti di Studio addetti al reparto contabilità, durante il primo periodo di assistenza al cliente, devono provvedere a comunicare in ogni e-mail inviata ai clienti nell'espletamento dei loro compiti di servizio, ad indicare in modo succinto e in calce alla comunicazione i divieti previsti dalla legge.

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

LIMITAZIONI USO CONTANTE
(Artt. 49/50/51)

COME EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ? → Tramite PEC o RACCOMANDATA

Esempio di comunicazione:

Spett.le RTS di ……..
Via …….
20123 Milano
Milano, 10 ottobre 2017
A mezzo Raccomandata AR
Oggetto: NOME e COGNOME, comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante
Spett.le Ente
Con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data 05/10/2017, ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 231/2007 comma 1), come di seguito indicato.
In data 05/10/2017 ho ricevuto i documenti del Sig. NOME e COGNOME (dati anagrafici), tra i quali vi era una fattura del fornitore XXXXX (dati anagrafici) di Euro 4.000,00 su cui vi era l'annotazione del pagamento per contanti, con firma per relativa quietanza, come da documento allegato.
La presente comunicazione viene trasmessa ai sensi dell'art.51 del D.Lgs 231/2007.
Distinti saluti
Firma

LA RACCCOMANDATA VA INDIRIZZATA ALLA RAGIONERIA DELLO STATO TERRITORIALMENTE COMPETENTE (l'elenco completo degli indirizzi è pubblicato sul Manuale delle procedure degli Studi Professionali – vers. Dicembre 2015)

Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Comunicazione infrazioni AR (SIAR)

Attivo dal 19/04/2018

Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
MILANO / MONZA BRIANZA
Via Tarchetti, 6 - 20121 Milano - Tel. 0262720289
DIREZIONE

Protocollo: vedi segnatura

A tutti i soggetti Segnalatori
di infrazioni Anti Riciclaggio
Via pec loro sedi

OGGETTO: **SIAR** - Segnalazioni Infrazioni Anti Riciclaggio

Spettabili Istituti Bancari, Professionisti, Società,

Continuano a pervenire presso questa RTS le segnalazioni di infrazione Anti Riciclaggio in forma cartacea.

Al riguardo, si comunica che la Ragioneria Generale dello Stato ha attivato dal mese di aprile 2018 la procedura informatica in oggetto raggiungibile alla pagina https://siar.mef.gov.it/default.html ove sono indicate anche le modalità operative, oltre ai riferimenti per l'assistenza tecnica.

Nel merito si fa presente che, seppure non sia obbligatoria, la procedura comporta in ogni caso una serie di vantaggi per tutti, quali:

- ✓ riduzione dei costi di spedizione
- ✓ tempestività nella gestione della segnalazione
- ✓ semplificazione e standardizzazione delle segnalazioni
- ✓ tracciabilità della segnalazione;

Alla luce di quanto sopra, si prega quindi, per il futuro, di aderire alla proposta in argomento, utilizzando la procedura informatica in oggetto.

Cordiali saluti

Data, 04 maggio 2018

IL DIRETTORE
Dott. Oreste Malatesta
(firmato digitalmente)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

La **valutazione del rischio** e la **segnalazione di operazione sospetta** sono attività nelle quali la **discrezionalità** e **soggettività** del professionista raggiunge la massima espressione. Infatti, il professionista non essendo titolare di alcun potere autoritativo non è tenuto a porre in essere alcuna indagine o ispezione ma dovrà limitarsi ad utilizzare le informazioni in suo possesso.

Per limitare tale grado di discrezionalità il professionista potrà/dovrà avvalersi delle utili indicazioni, circa gli elementi di rischio, contenute nella legge e nei lavori pubblicati dagli organismi nazionali ed internazionali preposti al contrasto e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

PRASSI PER INDIVIDUARE LE OPERAZIONI SOSPETTE

Fattispecie previste dal Decreto AR

Indicatori anomalia e schemi comportamentali

Indicazioni UIF e situazioni evidenziate dalla GDF

Art. 35 – ulteriori elementi di sospetto

Art. 24 – Adeguata verifica Rafforzata

Art. 42 – obbligo di astensione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

ART. 35 D.LGS 231/2007

ULTERIORI ELEMENTI DI SOSPETTO - introdotti con l'art. 36 del DL 78/2000

«Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto».

Ricorso frequente e ingiustificato a operazioni in contante

Prelevamento/versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente

I professionisti devono :

- valutare con attenzione l'operatività in contante della clientela;
- valutare con attenzione i versamenti e prelevamenti in contante della clientela
- raffrontare i predetti elementi con il profilato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del cliente o dell'effettivo beneficiario.

<u>La mera ricorrenza non è motivo sufficiente per l'inoltro della segnalazione.</u>

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

ART. 24 DEL D.LGS 231/2007

elenco non esaustivo né tassativo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto, caratterizzati sintomaticamente da un alto profilo di rischio.

Fattori di rischio connessi al cliente

- rapporti continuativi o prestazioni instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- società che hanno emesso azioni al portatore o **siano partecipate da fiduciari;**
- **tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**;
- assetto proprietario della società cliente anomalo

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

Fattori di rischio connessi all'operazione

- servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
- prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;
- **pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività**;
- prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

Fattori di rischio connessi all'area geografica

- Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
- Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
- Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

ART. 42 D.LGS 231/2007 – Obbligo di astensione

Il secondo comma dell'art.42 **IMPONE** al professionista di non operare o di cessare di farlo nel caso in cui il cliente (controparte) sia esso stesso o parrebbe sia controllato o partecipato da società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Le stesse misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti paesi, di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

In caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di provvedere ad inoltrare una SOS essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Esonero dall'obbligo di astensione

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di astensione nel caso in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o di evitarlo.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

INDICATORI DI ANOMALIA

D.M. del 16.4.2010 del Ministero della Giustizia, i chiarimenti forniti dal MEF:

- gli indicatori di anomalia sono volti a **ridurre i margini di incertezza** connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- l'elencazione degli indicatori di anomalia **non è esaustiva**, pertanto l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta;
- **la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette**, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela;
- i professionisti **devono** utilizzare gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente.

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo:

- la propria identità e quella dell'eventuale titolare effettivo;
- lo scopo e la natura della prestazione richiesta;
- l'attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza;
- il potere di rappresentanza, l'identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.

  Esempio: Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni

Esempio: il cliente ci comunica che una determinata fattura passiva è stata pagata con un determinato assegno che dalle contabili bancarie a disposizione risulta intestato alla stessa società cliente oppure ci segnala essere stata pagata mediante l'utilizzo del conto finanziamento soci. In questi casi è palese che potrebbe trattarsi di fattura falsa in quanto il pagamento della stessa avviene senza che vi sia una effettiva uscita di danaro. Tale operazione è da valutare attentamente in quanto l'emissione di fatture false e l'utilizzo delle stesse nella dichiarazione dei redditi è un reato presupposto di riciclaggio.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con finalità illecite per conto di un terzo (c.d. prestanome).

   Esempio: Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di esecuzione della prestazione.
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente contiguo (ad esempio familiare o di affari) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare o di affari) a soggetti censiti ovvero richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate:

- costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
- conferimento per la costituzione o l'aumento di capitale - soprattutto se effettuate per importi consistenti - di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
- utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
- trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;

- ricezione e/o trasferimento di fondi.

Esempio: nella tenuta della contabilità il dipendente si accorge che una società con sede ad Panama copre le perdite della società cliente. Sull'operazione è necessario porre particolare attenzione perché si potrebbe non conoscere l'origine, lecita o meno, dei fondi utilizzati ma anche perché i fondi potrebbero provenire da un soggetto situato in un Paese che non ha adottato regime equivalente.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

TERRITORI ESTERI A GIURISDIZIONE PROBLEMATICA

Ecofin seduta del 26/02/2021

Regolamento Delegato UE 855/2020 (Paesi ad alto rischio)

D.M. 10 aprile 2015 (Paesi con obblighi equivalenti)

TERRITORI NAZIONALI A GIURISDIZIONE PROBLEMATICA

RICERCA IARM

RAPPOORTO CSF (triennio 2016/2017/2018)

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali.

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

Esempio: Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto (es. auto di lusso per gli amministratori da parte di una srl con capitale sociale modesto).

Esempio: Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività.

Esempio: Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale richiesta.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

Esempio: Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione.

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata, all'eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

    Esempio: Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro.

12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione, in assenza di ragionevoli motivi legati all'attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

    Esempio: il cliente per una fattura di importo pari ad Euro 15.000 si fa pagare con 5 rate da euro 2.999 in contanti oppure, in assenza di condizioni contrattuali preventivamente condivise, con 6 rate da Euro 2.500.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi comune dell'operazione disposta.

14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

Esempio: nell'ambito della redazione di un bilancio, si rileva l'acquisto di un immobile strumentale effettuato mediante l'utilizzo del conto finanziamento soci. In questo modo il cliente potrebbe aver voluto rendere difficile l'individuazione del soggetto da cui provengono i fondi.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi.

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l' effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte.

Esempio: Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende.

Esempio: Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati.

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

    Esempio: in occasione della raccolta della documentazione necessaria per la redazione della dichiarazione dei redditi di un cliente ci si avvede che lo stesso, lavoratore dipendente che ha sempre dichiarato un reddito di Euro 25.000/annui, ha acquistato una villa su tre livelli di 450 mq in centro a Milano al prezzo di Euro 4.000.000.

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e importi incoerenti rispetto al profilo economico – patrimoniale e/o all'oggetto della società o dell'eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati, talora anche di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicui depositi presso banche insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all'attività esercitata, di successive operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

I segnali di anomalia del rischio di riciclaggio contenuti nella legge

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l'impiego di disponibilità personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l'impiego di disponibilità di terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

Grazie per l'attenzione

e-mail: **g.mancini@studiobucciarelli.it**
tel.: **02.43.81.131**